



**CITTA' DI ARESE**  
**Provincia di Milano**

**RELAZIONE ANNUALE DEL DIFENSORE CIVICO**  
**sull'attività svolta nell'anno 2010**

*Il Difensore Civico: Avv. Giovanni Agnifili*

# I N D I C E

## PARTE GENERALE

1. La normativa di riferimento.
2. La Difesa Civica nella Comunità Europea: il Mediatore Europeo.
  - La missione del Mediatore Europeo.
3. La Difesa Civica nella Regione Lombardia: il Difensore Civico Regionale
4. La Difesa Civica nel Comune di Arese
  - Attività nell'anno 2010: dati a consuntivo;
  - Bilancio dell'attività svolta;
  - Analisi di casi specifici.
5. Conclusioni

## *La relazione annuale*

### PREMESSA

La presentazione in Consiglio Comunale della relazione annuale dell'attività svolta costituisce un adempimento istituzionale del Difensore Civico: è un documento essenziale che evidenzia i rapporti del Cittadino con la Pubblica Amministrazione e le relative problematiche.

E' uno spaccato reale della vita amministrativa, da cui gli Amministratori potranno trarre beneficio per offrire un miglior servizio ai Cittadini amministrati.

## PARTE GENERALE

### 1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### A. Principi base

- Costituzione della Repubblica: artt. 2-3-97;
- Assemblea dell'ONU – Risoluzione 28.12.1993 n. 48/134;
- Congresso dei Poteri Locali e Regionali di Strasburgo – Risoluzione del 12-10-99, n. 80;
- Parlamento Europeo – Decisione n. 262 del 09-03-94 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore Europeo e successive modifiche Decisione n. 587 del 2008.

#### B. Fonti normative statali

- Art. 8 Legge n. 142/90, “*Regolamento del Difensore Civico*”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” (artt. 22, 23, 24, 25), integrata dalla Legge n. 15 del 26-01-2005;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali*” (artt. 11 e 36);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” (art. 36);
- Legge 15 maggio 1997, n. 27 (cd. Bassanini-bis), “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” (artt. 16, 17, comma 39);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, “*Attuazione della Direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*” (art. 7);
- Decreto Presidente Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*” (art. 12);
- Legge 26 marzo 2010, n. 42 (G.U. n. 72 del 27-03-2010), conversione del D.L. 25-01-2010 n. 2.

#### C. Normativa Regione Lombardia

- Legge Regionale 18 gennaio 1980, n. 7 e succ. mod. “*Istituzione del Difensore Civico Regionale Lombardo*”;
- Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 “*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali*”;
- Legge Regionale statutaria 30 agosto 2008, n.1 Statuto d'autonomia della Lombardia

#### **D. La difesa civica regionale della Lombardia: il Difensore Civico regionale dott. Donato Giordano**

#### **E. Fonti normative del Comune di Arese**

- Statuto del Comune di Arese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 02-04-2001 n. 27;
- Regolamento sull'istituzione del Difensore Civico, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27-09-2001, n. 79;
- Carta dei servizi

#### **F. Accesso agli atti**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiornata con modifiche dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15.

#### **G. Persone diversamente abili**

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

## **2. LA DIFESA CIVICA NELLA COMUNITÀ EUROPEA: IL MEDIATORE EUROPEO**

### **□ La missione del Mediatore Europeo**

La funzione del Mediatore Europeo è stata istituita dal trattato di Maastricht. Il Mediatore tratta denunce relative ai casi di cattiva amministrazione che coinvolgono istituzioni e organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il Mediatore ha elaborato una definizione di "cattiva amministrazione", approvata dal Parlamento Europeo, che contempla il rispetto dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e dei principi di una corretta amministrazione.

*“Si è in presenza di cattiva amministrazione allorquando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante”.*

Sinteticamente si può dire che la missione del Mediatore Europeo sia quella di assicurare che i cittadini, le imprese, le organizzazioni e gli enti pubblici siano consapevoli del loro diritto di denunciare alle istituzioni e agli organi dell'Unione Europea casi di cattiva amministrazione.

L'attività svolta dal Mediatore Europeo ha contribuito a mettere in evidenza procedure inefficaci, metodi obsoleti e pratiche discriminatorie nell'ambito dell'amministrazione comunitaria.

In risposta, le istituzioni e gli organi hanno adottato le misure necessarie per porre rimedio a queste carenze. Di fatto, uno dei principali obiettivi raggiunti riguarda il grado di disponibilità da parte delle istituzioni e degli organi di cooperare con il Mediatore per risolvere i problemi in questione.

Il Mediatore Europeo ha conseguito risultati importanti a favore dei Cittadini in settori come l'accesso alle informazioni, la parità di trattamento e la promozione del diritto fondamentale a una buona amministrazione.

Ogni Cittadino di uno Stato membro dell'Unione o residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore Europeo. Lo stesso diritto è attribuito alle imprese, alle associazioni ed altri organismi con sede ufficiale nell'Unione.

### 3. LA DIFESA CIVICA NELLA REGIONE LOMBARDIA: IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (DOTT. DONATO GIORDANO)

Il percorso, iniziato con la L.R. 18 Gennaio 1980 n. 7, del Difensore Civico della Lombardia si conclude e inizia una nuova fase della Difesa Civica Regionale con l'istituzione del Difensore Regionale.

La Regione Lombardia, con l'approvazione dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, (L.R. 30 Agosto 2008 n. 1) ha deciso di investire sulla Difesa Civica includendo, con l'art. 61, il Difensore Regionale tra gli organi di garanzia previsti dallo Statuto, rafforzandone il ruolo e le competenze; con la L.R. 6 Dicembre 2010 n. 18 "Disciplina del Difensore Regionale", ne ha definiti i poteri, gli ambiti e le modalità di intervento, non solo in conformità dello Statuto d'autonomia, ma anche in conformità ai principi di Difesa Civica delle organizzazioni comunitarie ed internazionali.

E' un passaggio importante che sottintende anche la disponibilità politica dell'amministrazione regionale a confrontarsi e a collaborare attivamente con il Difensore Regionale, oltre che a promuoverne la funzione nei confronti della collettività, segnalando regolarmente negli atti amministrativi la possibilità di ricorrere al Difensore Civico.

Diversamente a livello nazionale (L. 23 Dicembre 2009 n. 191, art. 1 comma 185 bis e L. 26 Marzo 2010 n. 42), si è ritenuto di abolire il Difensore Civico comunale attribuendone le funzioni, attraverso la eventuale e facoltativa stipula di convenzioni, al Difensore Civico Provinciale, la cui nomina non è obbligatoria per le amministrazioni, che prende il nome di Difensore Civico Territoriale.

Pur avendo in Lombardia Difensori Civici Provinciali che di fatto operano già da anni come Difensori Territoriali, è lecito, nutrire qualche perplessità rispetto alle grandi differenze di bacini d'utenza e complessità di problematiche che i Difensori Territoriali dovranno affrontare.

Il Difensore Regionale potrà anche sopperire ai vuoti che questa diversa definizione della Difesa Civica potrà produrre, resta però imprescindibile la necessità di una Legge nazionale organica sulla Difesa Civica, troppe volte rinviata, che preveda o meno un Difensore Nazionale, ma garantisca a tutti i cittadini la possibilità di esercitare i propri diritti. (Donato Giordano Difensore Civico della Lombardia)

#### 4. LA DIFESA CIVICA NEL COMUNE DI ARESE

##### □ Attività svolta nell'anno 2010: dati a consultivo

	ANNO	2010
- Presenza in Comune		101
- Colloqui		97
- Aree tematiche trattate		25
- Incontri con la struttura:		
▪ Sindaco, Assessori, Direttore Generale		18
▪ Capi Servizio		36

Le aree tematiche trattate nel corso del 2010 sono le seguenti:

- Il Cimitero di Arese: stato dei loculi
- La Casa di Riposo Gallazzi - Vismara
- Sinistri connessi alla gestione della rete stradale comunale
- Tributi locali: la TIA (Tassa Igiene Ambientale)
- La quiete pubblica: la gestione degli esercizi pubblici
- La civile convivenza: disturbi del vicinato
- La sicurezza stradale: velocità eccessiva
- I passaggi pedonali
- I posteggi per gli invalidi
- La viabilità
- La incivile rumorosità dei motorini
- I trasporti pubblici

- Una rivisitazione dell'illuminazione stradale
- La gestione delle case Aler
- L'accesso agli atti
- I servizi sociali comunali
- La consegna della posta: disservizio
- Cambio di gestore (telefono-luce): assistenza
- Rifiuti abbandonati
- Espressione di civiltà: la raccolta delle deiezioni canine
- Inquinamento elettromagnetico
- Rapporti con enti statali vari: assistenza
- Rapporti con Equitalia-Esatri: consulenza
- Contravvenzioni al Codice della Strada: consulenza
- Conferimento del taglio erba in piattaforma ecologica: regolamento
- Miscellanea

#### **Bilancio dell'attività svolta**

Il bilancio del lavoro svolto nel 2010, conferma la validità della figura del Difensore Civico per la qualità dell'assistenza offerta agli utenti e per i risultati ottenuti con il conseguente riconoscimento della figura da parte dell'utenza.

I Cittadini di Arese continuano a trovare nel Difensore Civico ascolto, professionalità ed interesse ai loro problemi, questa essendo la sua missione istituzionale, da ossequiare con onestà intellettuale, correttezza ed imparzialità.

#### **Analisi di casi specifici**

##### ➤ **Cimitero: stato dei loculi blocco 1 (lato Ovest) blocco 2 (lato Est)**

È dal maggio 2007 che il problema dei cattivi odori del cimitero loculi lati Ovest ed Est, evidenziato dai cittadini interessati, si è posto in tutta la sua problematica all'attenzione dei responsabili del Comune, Sindaco e Ufficio Tecnico.

Si è voluto sostenere inizialmente che il cattivo odore fosse causato dal mancato ricambio dell'acqua dei fiori.

Rinunciata tale inconsistente e labile tesi iniziale, presa coscienza della realtà della situazione, sono stati effettuati interventi sui loculi, che non hanno sortito, allo stato, gli effetti desiderati.

La ragione del fallimento delle azioni poste in atto, è riconducibile ai difetti strutturali dei loculi costruiti non a regola d'arte.

Detti loculi furono costruiti in base al Progetto Esecutivo del 14.01.2002 (allegato alla Delibera n. 37 del 11-03-2002), che richiamava i riferimenti normativi in vigore

*«I colombari e le cellette per ossari sono realizzati mediante l'impiego di loculi prefabbricati vibrocompressi conformi al DPR n. 285 del 10-09-90, al Regolamento di polizia mortuaria ed alla circolare n. 24 del 24-06-93.*

***La platea di appoggio è inclinata verso il fondo di 3 cm»***

Il DPR n.285/1990 all'art. 76 comma 6 prevedeva

*«La pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.»*

Il comma 7 recitava:

*«I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.»*

La successiva circolare n. 24 del 24-06-93 confermava che “le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di **impermeabilità duratura ai liquidi ed ai gas.**”

Ebbene, quando i loculi sono stati aperti, in seguito al forte odore presente ed alla fuori uscita di percolato, è stato constatato che:

- le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, non sono impermeabili con la conseguente uscita dei gas e dei liquidi
- i piani di appoggio dei loculi prefabbricati non sono inclinati verso l'interno, in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi.

Quanto dire che i loculi, ab inizio, nel 2002 sono stati costruiti disattendendo le norme di legge alla data in vigore, per altro il capitolato di appalto prevedeva espressamente che la platea di appoggio fosse inclinata verso il fondo di 3 cm.

Dai riscontri oggettivi emerge che la costruzione esistente, collaudata dagli incaricati deputati al collaudo, risulta viziata da difetti di costruzione, che sono causa primaria della fuoriuscita dal frontale dei loculi dei liquidi e dei gas, poiché, contrariamente a quanto previsto dalla normativa alla data (2002) in atto, i loculi prefabbricati non sono impermeabilizzati e la platea di appoggio non è inclinata verso l'interno del manufatto.

**Questo è il dato oggettivo di base, incontrovertibile.**

In epoca successiva la Regione Lombardia ha emanato il Regolamento regionale 9-11-2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, che, all'art.16 comma 15, ha indicati i requisiti dei loculi, indicati all'allegato 2.

*«Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.»*

È stato così ripreso e ribadito il dispositivo di cui all'art.76 comma 7 del DPR 10-09-1990 n. 285, disatteso nelle opere posti in essere nel 2002.

Inoltre è stata introdotta con il Regolamento Regionale del 09-11-2004 n.6, la bipartizione tra :

- loculi stagni
- loculi areati, con l'indicazione dei relativi requisiti.

La bipartizione di cui trattasi, datata 2004, come tale, successiva alla data di costruzione dei loculi del 2002 in base alla normativa del 1990 per il principio di diritto che le norme hanno efficacia **ex nunc e non ex tunc**, è erroneo che venga indicata come vincolante per interventi riparatori, volti a sanare i vizi costruttivi del 2002 di opere, che avrebbero dovuto rispettare, e così non è stato, il DPR 10-09-1990 n. 285 e successive circolari.

Ne consegue che i loculi esistenti:

1. Non possono essere definiti "loculi stagni", perché detta definizione non è presente nel DPR n. 285/1990;
2. Sono stati costituiti senza il rispetto dei requisiti di cui all' art.76 comma 6 e 7 del predetto DPR n.285/1990;
3. Non sono assimilabili ai loculi stagni del Regolamento Regionale 9-11-2004 n.6 allegato 2, basati su specifici requisiti, allo stato, inesistenti.

Prospettare quindi alla pag. 2 della relazione tecnica allegata alla delibera n.72 del 12-04-2011 quale ipotesi di intervento:

«A. trasformazione dei loculi stagni in areati»

per poi di fatto bocciarla, è una rappresentazione che falsamente si riferisce a disposizioni di legge, non ricorrenti nel caso di specie.

Valga la pena ripetere: i loculi esistenti non sono STAGNI, poiché detta definizione non esisteva nel DPR n. 285 del 1990 e sono stati costruiti senza rispettare le specifiche di cui all'art.76 commi 6 e 7 dal precedente DPR 285/90, nè tanto meno sono STAGNI in base al Regolamento Regione Lombardia n.6 del 09-11-2004 art.16 comma 5, allegato 2, essendo privi dei:

**«Requisiti per i loculi stagni.**

***n. 2 Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.»***

Le argomentazioni tecniche adottate nell'ipotesi A di pag. 2 della relazione tecnica allegata alla delibera n. 72/2011, appaiono viziate nel loro fondamento, essendo errati i richiami legislativi.

Volere fondare le proprie argomentazioni tecniche sul presupposto, errato, che si sia in presenza di loculi stagni, che verrebbero trasformati con una soluzione IBRIDA in areati e che

**«la soluzione proposta presenta problemi di legittimità normativa, in quanto propone la modifica della struttura in una tipologia mista (tra loculi stagni ed areati) non contemplata dalla normativa attualmente vigente»**

non è accettabile, poiché pretende di assumere, a fondamento delle proprie argomentazioni tecniche, richiami normativi inesistenti, come tali non sostanzianti il proprio ragionare.

La verità, di cui è doveroso prendere atto, è che il manufatto in questione presenta vizi costruttivi, non rilevati al momento del collaudo:

1. i loculi sono porosi e non essendo impermeabilizzati lasciano uscire gas e liquidi;
2. sono accatastati gli uni sugli altri, senza una sufficiente intercapedine tra di loro;
3. sono appoggiati sul fondo della struttura, senza uno spazio di aerazione;
4. non sono inclinati verso l'interno per evitare l'uscita di liquidi.

I loculi, a causa della perdita di percolato, poiché impregnati di liquido, rilasciano gas (e conseguenti odori), che per essere eliminati necessitano di camini di sfogo.

Si ribadisce come non sia corretto dire che la posa in opera di camini di areazione rappresenti una soluzione IBRIDA non contemplata nella normativa in atto, perché si tratta di gestire una situazione di fatto che non è riconducibile né alla normativa del DPR n.28 del 1990, né alla normativa di cui all' art.16 comma 5, allegato 2 del Regolamento Regionale n.6 del 9-11-2004 in vigore.

È necessaria l'adozione di soluzioni che risolvano, in radice, il problema dell'odore presente, proveniente dall'interno dei loculi, impregnati di percolato, con l'adozione di camini di areazione.

Preso atto dei vizi esistenti, è necessario ricercare soluzioni idonee ad eliminare all'origine i problemi presenti, riconoscendo che l'odore proviene dall'interno dei loculi, che, non essendo impermeabilizzati, non impediscono l'uscita dei liquidi e dei gas provenienti dai processi chimici conseguenti.

I gas presenti all'interno del manufatto devono essere fatti uscire all'esterno, mediante un sistema di depurazione degli stessi e con l'installazione di camini.

Si può assumere valida la raccolta dei liquidi presenti in appositi contenitori, inseriti nei loculi, contenenti materiale assorbente a base batterica enzimatica biodegradabile.

Tuttavia va preso atto che la struttura esistente, poiché è impregnata di liquidi, rilascerà, per tale fatto, odore con l'aumento della temperatura esterna.

È questo un problema oggettivo riconosciuto nella stessa relazione tecnica allegata alla delibera n.72/2011, allorché alla pagina 5 è dato leggere:

*«le tipologie di intervento esaminate non riescono a risolvere il problema del calcestruzzo in precedenza (ndr “pregressamente” non è parola conosciuta) impregnatosi di liquidi cadaverici».*

È questo gas interno che va portato all'esterno con appropriate condutture, sistemi nuovi di depurazione e con camini di areazione.

L'aver installato degli estrattori/aspiratori nei corridoi (uno nel lato ovest e due nel lato est) non rimuove la causa dell'odore che è interna ai loculi: gli aspiratori installati operano all'esterno della struttura, in cui i loculi sono inseriti e **agiscono sull'effetto non sulla causa, che è interna al manufatto.**

Non conosciamo l'incidenza del costo dell'elettricità dei tre estrattori, più uno di piccole dimensioni, in funzione continuativa nel tempo (h.24).

Avere abbandonato, **sic at simpliciter**, lo studio presentato da tecnici, accreditati e di livello, non appare convincente.

Avere bocciato la delibera n.89 del 11-05-2009 e il progetto di risanamento presentato, lascia perplessi.

Il corridoio lato ovest non appare sufficientemente arieggiato, non si forma un tunnel di corrente d'aria, in riscontro con l'ingresso.

L'intervento realizzato in passato di aprire un'uscita laterale sul fondo del lato ovest, non è sufficiente, non produce la corrente d'aria richiesta, sarebbe produttivo abbattere il muro di fondo, aprendo verso l'esterno, riducendo l'attuale camera mortuaria, spaziosa oltre misura.

Alla luce delle considerazioni su esposte, in diritto e fatto, la delibera n.72 del 12-04-2011, analizzata e sceverata nei suoi contenuti, non convince.

Si suggerisce un riesame della materia: la creazione di un sistema di areazione interna della struttura andrebbe presa nella dovuta considerazione.

Si nota che la piantina del cimitero allegata alla delibera richiamata, è una vecchia piantina, che non rispecchia l'attuale stato dei luoghi del blocco 1, lato ovest. .

Prendiamo atto che, da ultimo, la ASL ha comunicato che:

**«Non rilascia pareri sui manufatti di edilizia cimiteriali. Delibera n.83 del 04-05-2010 pag. 3»**

Ci era parso che fosse sostenuta una tesi diversa.

### ➤ **Sinistri connessi allo stato manutentivo delle strade di proprietà comunale**

Da tempo abbiamo sollevato il problema dei sinistri accorsi agli utenti **la rete stradale di proprietà comunale**, dovuti ad una insoddisfacente manutenzione della medesima, lamentando che le Assicurazioni, contrattualmente impegnate a liquidare i danni, adducendo

motivazioni dilatorie strumentali, non ossequiano gli impegni contrattuali assunti non liquidando i danni subiti e denunciati.

È biasimevole il comportamento delle assicurazioni - pronte e sollecite ad incassare i premi annuali ed a promettere servizi efficienti e puntuali - che negano al danneggiato richiedente il ristoro dei danni subiti con arroganza e supponenza.

Le numerose pratiche esaminate, attestano come i singoli casi siano trattati con tempi biblici, con risposte pervenute dopo lunghi silenzi ed a seguito di ripetuti solleciti, risposte dai contenuti standard redatte in moduli preconfezionati, contenenti talvolta errati riferimenti, che attestano, di per sé, una superficialità ed una inexcusabile distrazione nello svolgimento del proprio lavoro, un deprecabile moderno copia e incolla di un amanuense non attento alle esigenze altrui.

Vorrei anche evidenziare come i sinistri aperti dagli uffici comunali preposti, siano demandati nella loro gestione alle assicurazioni, non curandone l'iter e gli sviluppi, dimenticandone l'esistenza e così abbandonando il cittadino richiedente nelle mani dell'assicurazione, che dello stesso farà quello che ritiene opportuno nel suo specifico interesse, che consiste nell'incassare il premio ad inizio contratto e non pagare il dovuto, adducendo le più svariate ragioni, facendo carico al danneggiato di pagare un Avvocato, a sua difesa, iniziando un procedimento giudiziario dai tempi non prevedibili.

È una situazione inaccettabile; si chiede, con voce alta e ferma, nell'interesse dei Cittadini di porre mano alla situazione con l'adozione di interventi volti a rivedere l'intera materia.

**L'assunto di base è che il Comune, quale proprietario della rete stradale comunale, è unico responsabile, in proprio, di quanto riconducibile alla gestione della rete stradale.**

**Il principio consolidato della Suprema Corte di Cassazione è che il Comune, ex art 2051 c.c., è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, danno che è tenuto a risarcire.**

Non lo esime da responsabilità sue proprie, l'aver demandato ad altri con regolare contratto di appalto la manutenzione/gestione della rete stradale.

Il Comune è il primo chiamato in giudizio, ex lege, gli altri seguono, se chiamati.

Il Comune correttamente, a sua tutela, stipula assicurazioni, anche comprensive della assistenza legale.

Tuttavia il suo compito non si esaurisce, né con un appalto a Terzi della manutenzione, né con la stipula di una assicurazione.

Deve **al suo interno** controllare che l'appaltatore ottemperi agli impegni assunti e che l'assicurazione onori, del pari, gli obblighi sottoscritti.

Gli uffici interni sono chiamati a svolgere un servizio a tutela del cittadino, controllando l'appaltatore nel suo lavoro e monitorando da vicino con apposito scadenziario e piano lavoro, le pratiche assicurative.

Comportamenti difforni da tali linee non sono condivisibili.

L'interesse, leso, del Cittadino è da tutelare in prima istanza, non è secondo a nulla.

Atteggiamenti volti a considerare il Cittadino come un questuante molesto e supposto menzognero, vengono rigettati con fermezza.

Abbiamo un consistente numero di richieste di danni pendenti da anni, che hanno obbligato i danneggiati, pur nell'evidenza dei fatti, ad adire l'Autorità giudiziaria competente a loro tutela.

Le nostre sollecitazioni agli uffici comunali preposti sono rimaste improduttive di effetto.

Abbiamo già evidenziato, diffusamente, nelle precedenti relazioni degli anni 2008 e 2009, le responsabilità, in materia, del Comune ex art. 2051 c.c. nella sua veste di proprietario delle strade.

Vale riportare alla memoria quanto già scritto in merito nella relazione del 2008, i cui contenuti sono tuttora validi e confermati dalla più recente dottrina e giurisprudenza.

« *C. Diritto*

*C.1. Premessa*

*Ci sia consentito esaminare, in Diritto, le situazioni rappresentate in Fatto per apportare un contributo di chiarezza sulla materia, ribadendo ai Responsabili del Comune il nostro fastidio professionale per l'inaccettabile comportamento omissivo dell'Assicurazione a danno dei danneggiati, invitando, nel contempo, claris verbis, l'Amministrazione Comunale a volersi adoperare, affinché la procedura interna del Comune venga rivista per seguire con la dovuta attenzione l'iter delle pratiche de quo, monitorandole costantemente nell'interesse dei Cittadini ed a protezione dell'immagine del Comune, che, allo stato, risulta danneggiata.*

***A nostro avviso la procedura attuale non raggiunge lo scopo di tutelare il Cittadino che risulta subire ulteriori danni, non essendo risarcito e dovendo sostenere le spese legali per il recupero del suo credito.***

***La procedura esistente, che si esaurisce nel denunciare all'Assicurazione il sinistro, lasciandone la gestione, in toto, all'Assicurazione, che opera secondo i suoi parametri, a tutti noti, deve essere ripensata nei suoi contenuti.***

*La mia posizione, in merito, quale Difensore Civico è ben nota, avendola espressa, ripetutamente, in riunioni ed in memo ai Responsabili: il Cittadino è in principio onesto e va difeso; le Assicurazioni paghino i danni, come è loro obbligo fare.*

## **C. 2. La responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.**

*La responsabilità del Comune, titolare di una strada pubblica, di cui è custode, per i danni subiti dall'utente di detta strada, a causa di una buca, di versamento di liquidi (olio et similia), carichi dispersi, trova fondamento nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del danno cagionato da cose in custodia: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia".*

*Il Comune, ex (art. 2 comma 5 D.Lgs. 30-04-1992, n. 285), ha in custodia le strade comunali.*

*In particolare dalla proprietà pubblica delle strade all'interno dell'abitato, discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c.*

*Ai sensi della norma richiamata, ad avviso della Suprema Corte (Cass. n.15383/2006 e n.15384/2006), il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa (nella specie la strada), secondo una logica che è propria della **responsabilità oggettiva**, in virtù del "potere di governo" esercitato sulla stessa dal custode (il Comune) e che si manifesta nella facoltà di controllare la cosa, ovvero di modificare la situazione di pericolo creatasi.*

*Ne consegue che, ove ricorra la sussistenza di una particolare condizione (ad esempio una buca, un avvallamento, una macchia d'olio, la presenza di carichi dispersi), che abbia conferito alla res (nella specie la strada), una idoneità alla causazione del nocumento concretamente subito, ricorre una responsabilità oggettiva a carico dell'Ente responsabile della tenuta della res medesima.*

*Non vi è dubbio che il Comune di Arese disponga del potere di modificare la situazione di pericolo con riferimento alle strade esistenti sul proprio territorio, monitorando lo stato delle strade affidate alla sua custodia.*

*Lo testimonia la circostanza, sia pur ad incidente avvenuto, che la buca sia stata colmata, la macchia d'olio rimossa, i carichi dispersi (massi di cemento) eliminati.*

*E valga il vero: la giunta comunale, con sua delibera del 01-12-2008, ha autorizzato l'attivazione di una convenzione finalizzata all'esecuzione di servizi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante bonifica delle aree interessate da incidenti tramite aspirazione di liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli (olio, carburante, liquido da raffreddamento, ecc.), recupero di detriti solidi e di materiale trasportato disperso.*

*È giusto quanto il Comune ha deliberato.*

*Un Legale di parte leggerebbe la delibera del 01-12-2008 a suo favore; così farei come Avvocato a tutela del mio cliente danneggiato.*

### **C.3. La manutenzione delle cose in custodia**

*Si è voluto sostenere dall'Assicurazione che a carico dell'Ente gestore, Comune di Arese, non esisterebbe una responsabilità per i danni conseguenti ai sinistri riconducibili allo stato delle strade per il fatto che all'epoca dei sinistri la manutenzione dell'infrastruttura stradale sarebbe stata appaltata a un'impresa esterna.*

*Come più volte ribadito da costante giurisprudenza di legittimità e merito, la responsabilità dell'ente proprietario della strada (il Comune di Arese) è configurabile anche quando la manutenzione di una strada sia data in appalto, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso, il dovere per l'ente Comune di far sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti (Cass. n. 5309/2007, Cass. N. 2963/1999, Tribunale di Roma n. 250 del 07-01-2008).*

*Sul Punto il Tribunale di Milano Sezione V con sentenza dell'11-06-2001 ha affermato: "L'Ente convenuto è istituzionalmente deputato alla manutenzione delle strade e questo compito fa sì che si radichi in capo ad esso una **posizioni di garanzia**, tale da non limitare in alcuna modo la sua responsabilità, anche nel caso in cui deleghi ad altri soggetti l'assolvimento di dette mansioni".*

*Appare quindi priva di fondamento la circostanza relativa al fatto che, al momento dei sinistri, il Comune di Arese abbia appaltato ad un'impresa la manutenzione delle strade cittadine, essendo il Comune di Arese responsabile nei confronti dei danneggiati per i danni subiti.*

*L'eventuale sussistenza di un contratto di appalto stipulato con un'impresa, cui sia affidata la manutenzione delle strade comunali, non può costituire un motivo di esonero di responsabilità del Comune stesso nei confronti dei terzi.*

*Da ultimo sul punto è stato apportato un ulteriore contributo di chiarezza dalla Suprema Corte di Cassazione, che con sua sentenza n.1961 del 23-01-2009, ha ribadito la responsabilità in capo al Comune ex art. 1951 c.c. statuendo quanto segue:*

*"Né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la*

*manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del comune e committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051c.c."*

***È caso che il Comune governi in prima persona la materia, non delegando all'Assicurazione la gestione del sinistro: sia il Comune ad agire e l'Assicurazione a seguire e non viceversa; adempia l'Assicurazione ai suoi obblighi contrattuali, come è suo preciso dovere fare: è una sollecitazione che questa Difesa Civica intende ribadire con forza e convinzione professionale. »***

I principi di diritto indicati dalla Suprema Corte nella sua sentenza del 23-01-2009 n. 1961, trovano conferma in Cassazione n. 20754/2009 e Cassazione n. 24529/2009.

Ai fini della dichiarazione di responsabilità della Pubblica Amministrazione, ex art 2051 CC, è sufficiente, ad avviso della Corte, che il sinistro sia conseguenza della situazione di pericolo connesso alla struttura ed allo stato della strada ed alla ricorrenza oggettiva di una sua anomalia.

Conseguentemente, ogni volta che il fatto dannoso si sia verificato a causa di una anomalia della strada, trova applicazione la disciplina di cui all'art 2051 CC, in base al quale la colpa del proprietario, custode della RES, è presunta e come tale non deve essere dimostrata dal danneggiato.

Nei confronti delle amministrazioni comunali esiste una presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia, ivi incluse le strade comunali di proprietà comunale, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini.

Evidenzia la Suprema Corte, per altro, come non rilevi la circostanza che la manutenzione delle strade sia appaltata ad una impresa, perché è sempre l'amministrazione comunale ad essere chiamata in giudizio dal danneggiato, quale proprietario della rete stradale di cui è custode, come tale responsabile che la cosa custodita non possa costituire causa di danni a terzi.

Rivolghiamo l'esortazione alla Amministrazione Comunale a volere ripensare l'attuale gestione della materia, che, allo stato, vede i diritti dei cittadini non tutelati, i quali giustamente richiedono il ristoro dei danni subiti a causa della carente manutenzione della rete stradale.

L'immagine del Comune e della sua struttura ne esce danneggiata, poiché risulta inspiegabile al cittadino che ha riportato i danni il non ascolto e la mancata attenzione al suo problema, perso nel tempo (anni, mesi, giorni), in attesa di risposte negate.

Non è accettabile che in presenza di fatti oggettivi, riportati in verbali dei Vigili Urbani o dei Carabinieri, non ci si adoperi, attivamente e con determinata volontà, per tutelare il Cittadino, a cui è dovuto un servizio, che sussidia con il versamento delle tasse.

Non andrebbe dimenticata la locuzione che la lingua inglese usa per definire il Funzionario Pubblico: **civil servant**.

### ➤ Casa di Riposo “Gallazzi-Vismara”

La lista di attesa per accedere alla casa di riposo è lunga, che, come tale, attesta le difficoltà esistenti in termini di ricettività e reperibilità dei posti.

È questo un dato noto, che, se comprensibile nella sua realtà oggettiva, tuttavia non si concilia con la difficoltà che le famiglie devono affrontare in presenza di un congiunto, cui è difficile accudire a livello domiciliare, stante il suo precario stato di salute.

È dato a tutti noto che la speranza di vita e l'età media si sia di fatto allungata nel tempo, così incrementando il numero dei componenti la terza età, ponendo a livello nazionale e locale problemi di assistenza da gestire, che non è più possibile ignorare.

Si è in presenza di capitoli di spesa, cui non ci si può sottrarre e che appaiono, oggi, prioritari rispetto anche ad altre voci pur importanti, quale ne sia la visibilità e l'interesse immediato della cittadinanza.

Il nucleo familiare si è disgregato per ragioni collegate allo sviluppo della società, la famiglia, quale cellula base della società, sempre più non è in grado di supplire e sussidiare le carenze di uno Stato Sociale, impreparato, come fino ad ora è avvenuto.

Un coniuge, anche esso anziano, solo in famiglia, non è in grado di accudire al proprio congiunto infermo e non è dato a tutti di disporre di risorse economiche adeguate per usufruire di aiuti esterni da retribuire, affrontando i prezzi di mercato a tutti noti.

È questa materia conosciuta e certamente non è intenzione di questa Difesa Civica interferire nel lavoro di altri, chiamati istituzionalmente a gestire il problema.

È tuttavia difficile per un normale cittadino, a volte Aresino doc, accettare l'idea che la sua domanda di ricovero si collochi al 38° posto e che, in attesa degli sviluppi di una graduatoria infausta, dovrà comunque aspettare mediamente 2-3 anni per progredire dal 38° posto iniziale prima che la sua domanda possa essere accolta, a condizione che non parta prima per il suo lungo viaggio, senza ritorno.

Non si dubita che i Gestori della Casa di Riposo e le strutture di vertice Comunali, conoscendo il problema, non stiamo investendo tempo nell'elaborazione di piani ad hoc, con conseguente indicazione di investimenti nei budget previsionali di capitoli di spesa specifici.

La relazione di bilancio presentata dal Consiglio Direttivo al Consiglio Comunale, indica come l'azienda abbia avviato un piano di intervento per la trasformazione dei mini alloggi in ricoveri di sollievo, incrementando così l'offerta di posti letto, atta a fronteggiare la domanda e l'ampliamento del centro di animazione diurna, notizie confortanti che, come riconosciuto dal Consiglio Comunale, attestano una buona governance della casa di riposo da parte del Consiglio di Amministrazione in carica.

Preso atto quindi delle valide azioni intraprese e dei positivi interessamenti futuri, tenuto conto che le lunghe liste di attesa creano ansia e preoccupazioni giustificate nei cittadini interessati, si suggerisce, come Difesa Civica, che la Cittadinanza sia adeguatamente notiziata dei programmi in corso di realizzazione, evidenziate le problematiche da fronteggiare, descrivendo in modo puntuale e trasparente le azioni adottate per affrontare le medesime con piani di investimenti mirati e strutturati.

Quello che si intende chiedere è che la materia costituisca oggetto di una diffusa informativa a livello pubblico con l'illustrazione dei programmi di intervento, elaborati a breve e lungo termine, affinché la Cittadinanza possa prendere coscienza dello statu quo e della elaborazione e previsione di piani di intervento strutturati, volti a fronteggiare le liste di attesa esistenti, che, con il passare del tempo, certamente non diminuiranno, ma tenderanno ad incrementare.

#### ➤ **Disturbo della quiete pubblica: inquinamento acustico causato da avventori di locali pubblici**

Taluni cittadini hanno lamentato con il Difensore Civico che la quiete pubblica sia disturbata nelle ore notturne, elettivamente dedicate al sonno, da rumori, schiamazzi, grida di avventori di locali pubblici, il cui orario di apertura si protrae sino alle prime ore del mattino. Hanno riferito che hanno notiziato del problema gli uffici comunali competenti, i Vigili Urbani ed i Carabinieri, chiedendo loro di intervenire per le rispettive competenze, affinché fosse loro restituita la quiete notturna persa.

Esaminata la materia è risultato che quanto da loro lamentato rispecchia la realtà, che è conosciuta e nota.

#### **FATTO**

Il caso rappresentato nello specifico si sostanzia nel fatto che gli avventori del locale sito nello stesso stabile, dove loro abitano, sono causa di disturbo della quiete pubblica, poiché nelle ore notturne sostano all'esterno del locale, consumando le bevande e producendo schiamazzi con emissioni sonore eccessive ed esorbitanti rispetto alla norma, che, protratte nella notte, sono concretamente idonee a disturbare il riposo delle persone che vivono nelle vicinanze del locale.

Gli avventori, inoltre, che sostano all'esterno del locale, lordano la strada, lasciando rifiuti da loro prodotti, non ultimo producendo residui fisiologici.

I rumori eccessivi, riconducibili al locale in questione, sono già stati oggetto di esame da parte dell'Arpa.

Viene riferito che l'Arpa, avendo rilevati rumori fuori norma, impose alla Proprietà interventi afonizzanti dei locali, mentre gli uffici competenti del Comune ridussero la fascia oraria di apertura.

L'attuale gestione è nuova.

## DIRITTO

La Suprema Corte ha avuto modo da tempo di occuparsi della materia de quo, attribuendo al proprietario/gestore del locale la responsabilità dei rumori fuori norma, prodotti dai suoi avventori esterni, rumori riconducibili alla presenza del locale.

Recita la Suprema Corte (Cassazione Civile Sez. 1, 9-10-2003 n. 15081)

*«In materia di inquinamento acustico, l'art. 6, comma terzo, della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 consente ai comuni di disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possono essere espletati, di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori e, sempre nell'ambito del limite dettato dalle norme in materia, prendere in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità (indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle persone), bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone e quindi sulla tranquillità pubblica e/o privata (Cass. Pen. n. 2316/1998, n. 1295/1998, n. 8589/1997)...» omissis*

*«...La norma che tutela la quiete pubblica, e cioè la tranquillità e il riposo delle persone non è stata abrogata dalla legge 447 del 1995 che tutela, invece, la salute pubblica, individuando la soglia di tollerabilità delle emissioni ed immissioni sonore.»*

Lo stesso indirizzo si ritrova in sede Penale:

(Cassazione Penale Sez. 1, del 8-04-2003 n. 16686)

*«Il gestore di un bar è responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti, la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico, comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.»*

Analogamente Cassazione Penale Sez. 1 del 24-11-2004 n.45484

*«La Suprema Corte ha ritenuto, al contrario, che le tesi del gestore del bar non fossero condivisibili, ed ha stabilito che non solo la norma applicata, ossia il primo comma dell'art. 659 c.p., fosse quella corretta a disciplinare il caso, ma ha richiamato numerosi precedenti repressivi in materia, ad esempio per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino all'alba (Cass. sez. I, 7188/1994), altro comportamento da considerare illecito. Sostiene la Corte la responsabilità del gestore del Pub anche per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire*

*condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, ed ha precisato che il potere/dovere del gestore è quello di far ricorso alla forza pubblica per impedire tali schiamazzi fuori dal proprio locale, con ciò richiamando un precedente risalente nel tempo, Cass. sez. VI, 7980/1993.*

*Motiva la Corte che, in caso contrario, si verificherebbe che, in presenza di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività rumorosa, qualunque effusione sonora sarebbe legittima anche se intollerabile e non necessaria, con la conseguenza che l'unico rimedio per impedire tali emissioni rumorose sarebbe rappresentato dalla revoca delle licenze.*

*La conclusione è pertanto coerente. Posto il nesso fra i rumori causati da persone e l'attività di pub (in quanto evidentemente le persone non sarebbero convenute in quel luogo se non vi fosse stato il pub), è compito del gestore del pub stesso impedire rumori molesti sia se provenienti dall'interno del locale, sia se procurati al di fuori del locale stesso, ricorrendo all'intervento della forza pubblica, che reprima tali comportamenti molesti ed incivili.»*

Del medesimo avviso è Cassazione Penale Sez 1, del 3-05-2006 n.15346

*«La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, indipendentemente dalla fonte sonora, che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14-1-2000, Piccioni; Cass. 19-1-2001, Piccoli; Cass. 12-11-2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali, qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata. ...» omissis*

*«...Di tale reato è stata correttamente ritenuta la sussistenza in base alle emergenze processuali, quali la sussistenza di rumori intollerabili nei confronti di una pluralità indeterminata di persone che abitavano nei pressi della discoteca, che si erano specificamente lamentate e cui cagionavano disagi e disturbi della sfera fisica e psichica valutabili secondo un criterio di media sensibilità, in relazione all'ambiente ed all'ora specialmente notturna in cui avvenivano.(Conformi Cass. 14-1-2000, Piccioni; Cass. 19-1-2001, Piccoli; Cass. 12-11-2004, Flamini)».*

Sul merito della materia ha avuto modo di pronunciarsi anche la Giustizia Amministrativa

*«Degradazione ambientale e rumori, specie in relazione all'attività serale e notturna di un pubblico esercizio, costituiscono lesioni di un legittimo interesse dei proprietari e residenti di unità immobiliari ubicate nel medesimo stabile, ove si svolge tale attività e legittimano gli stessi a ricorrere al giudice amministrativo per chiedere, denunciando vizi formali del procedimento, l'annullamento della relativa autorizzazione comunale. \* Tar Emilia-Romagna, sez. II, 10 novembre 1992, n. 525».*

*«Il superamento, ancorché non marcato, dei valori consentiti delle emissioni sonore giustifica appieno l'intervento della competente Autorità comunale con diffida volta a contenere le emissioni sonore.*

*T.R.G.A. TRENTO ALTO ADIGE, Sede di Trento – 8 ottobre 2004, n. 325»*

*«Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi l'interesse pubblico, al riposo delle persone, vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ciò che rileva a tal fine non è la responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio, ma l'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di pregiudizio all'espletamento dell'attività*

*T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 ottobre 2006, n. 3369».*

Esaminata, in fatto e diritto, la fattispecie rappresentata, sostanziata la legittimità della richiesta da parte dei Cittadini interessati ad un intervento delle autorità competenti, Uffici Comunali ed organi di polizia, chiamati a far rispettare le norme di legge ricorrenti nel caso di specie, siamo intervenuti sugli uffici deputati alla tutela della quiete pubblica, affinché svolgano le incombenze di loro pertinenza.

È questa una materia che ci vede da tempo interessati, considerato che il caso esaminato non appare isolato ma presente in altre situazioni segnalate sul territorio di Arese, stante l'indifferenza e la sordità dei titolari degli esercizi alla problematica de quo ed alla deprecabile maleducazione ed inciviltà degli avventori.

È stato chiesto che il Comando dei Vigili Urbani di Arese, unitamente al Comando della Stazione dei Carabinieri di Arese, dispongano adeguati controlli sull'intero ambito del nostro comune al fine di rilevare la ricorrenza dei rumori – schiamazzi prodotti all'esterno dei locali dagli avventori, causa di inquinamento acustico, penalmente e civilmente rilevante, richiedendo di essere notiziati sugli interventi effettuati, e sugli accertamenti conseguenti e sulle azioni intraprese, unitamente agli uffici comunali competenti.

Il Comandante Bindelli, nell'assicurare il suo interessamento, ha predisposto un piano operativo per monitorare la situazione.

### ➤ **Case Aler**

Gli abitanti delle case Aler di via Monviso 4 hanno rappresentato a questa Difesa Civica la grave situazione di disagio abitativo in cui sono costretti a vivere.

Scrivo un inquilino:

*«Elenchiamo di seguito quelli che a nostro avviso sono i più urgenti interventi da effettuarsi:*

- *le scale non sono mai state tinteggiate dal 1971, e la mancata disinfezione favorisce la presenza di scarafaggi, oltre che evidente degrado;*
- *lo scantinato della scala B è maleodorante, secondo gli esperti dell'IACP a causa di un difetto strutturale dello scarico delle fogne, presente fin dalla costruzione del caseggiato (1971);*

- *formazione di una grossa pozzanghera di fronte alle scale A e B, in occasione di abbondanti piogge, che rende impossibile l'ingresso nello stabile, senza inzupparsi i piedi e favorisce il proliferare delle zanzare;*
- *i coperchi dei tombini in cemento sono distrutti e vanno cambiati, perché potrebbero essere pericolosi;*
- *è stato effettuato un intervento sui balconi, abbattendo pezzi di cornicioni pericolanti, lasciando però il lavoro incompiuto, poiché gli stessi balconi andrebbero definitivamente risistemati;*
- *la luce all'ingresso della scala B non si accende e la causa non è la lampadina fulminata; poiché tale luce illumina anche la scala che porta in cantina potrebbe essere pericoloso;*
- *abbiamo avuto un notevole aumento delle spese, senza alcun miglioramento strutturale, la pulizia non è soddisfacente e il verde non viene curato.*

*Alla luce di quanto esposto, chiediamo una Vostra mediazione per attuare gli interventi necessari alla manutenzione degli stabili.»*

Esaminato il problema e constatato, de visu, il precario stato degli stabili, abbiamo chiesto l'intervento degli uffici comunali – del cui aiuto siamo grati – che il 12-10-2010 con una documentata relazione hanno rappresentata la situazione all'Aler, sede di Legnano, competente per territorio.

Visti i risultati inesistenti, l'Aler è stata sollecitata, da ultimo, il 31-05-2011.

È evidente che l'Aler, che percepisce un regolare affitto da lei determinato, è contrattualmente inadempiente, venendo così meno ai suoi obblighi contrattuali. Abbiamo chiesto un personale intervento del Sindaco, esistendo problemi di igiene (presenza di scarafaggi e sistema fognario inefficiente) e pericoli di distacco di manufatti per la mancata manutenzione con pericolo alle persone.

### ➤ **Installazione pannelli solari: finanziamento comunale**

Un cittadino ha sottoposto all'attenzione di questa Difesa Civica il rigetto da parte del Comune della sua richiesta di accedere al finanziamento comunale per l'installazione di pannelli solari termici.

Esaminata la materia, è apparso che il rigetto della sua domanda di finanziamento, in punto di diritto, non fosse corretta e come tale andasse impugnato.

Questa Difesa Civica ha presentato una sua memoria in merito agli uffici comunali competenti, di cui si riporta il testo:

*« Il Signor xxxx, vigente il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con sua delibera n. 38 del 20-06-2006, ha depositato la DIA in data 26-10-2009 prot. N. 27619 ed ha terminato i lavori alla fine del 2009.*

*In gennaio 2010 ha presentata tutta la documentazione richiesta per avere il finanziamento, documentazione che, visionata dagli uffici preposti, è stata ritenuta regolare, sicché al Sig. xxxx è stato assicurato il suo diritto a partecipare al finanziamento. In base al regolamento vigente al gennaio 2010 (Regolamento 20-06-2006) al Cittadino Sig. xxxx è stato fatto presente che, in base all'art. 5 c.3 del Regolamento in vigore 20-06-2006, avrebbe dovuto presentare la documentazione nel periodo 01-04/30-04.*

*Seguendo le istruzioni ricevute, diligentemente, il Sig. xxxx ha presentato la domanda corredata dai documenti richiesti, l'08-04-2010 prot. 9381/VI.9, domanda accettata dagli uffici preposti e regolarmente protocollata.*

*La documentazione de quo è stata rigettata con comunicazione del comune del 12-10-2010, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 160 del 28-09-2010 e relativa determina n. 37/2010/XII del 04-10-2010, sul presupposto che l'art 5 comma V del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 23-02-2010 afferma*

*“Sono inoltre ritenute ammissibili anche le domande per le quali sia già stata presentata la comunicazione per opere di manutenzione ordinaria con dati di protocollo generale non anteriore alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale nel presente Regolamento ( n.d.r 23-02-2010)”*

*Il rigetto della domanda da parte della Giunta Comunale non è accoglibile, poiché contra legem.*

*È principio di diritto incontrovertibile, che una legge, incidente sull'ordinamento in atto, a tutela dei cittadini, abbia efficacia ex nunc e non ex tunc, poiché lederebbe i diritti acquisiti e normati dalla precedente normativa.*

*È escluso che una normativa possa retroagire andando ad incidere, negativamente, con i suoi effetti su materie regolate da una precedente regolamentazione .*

*Il Signor xxxx:*

- *ha presentato la DIA il 26-10-2009;*
- *la documentazione visionata dagli uffici preposti, nel gennaio 2010 è stata ritenuta regolare;*
- *è stato invitato a presentare la domanda di finanziamento nel periodo 01-04/30-04, come da Regolamento vigente alla data del gennaio 2010: Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.38 del 20-06-2006.*

*Alle sotto indicate date:*

- 1- 26-09-2009, presentazione della DIA;*
- 2- dicembre 2009, fine lavori;*
- 3- gennaio 2010, presentazione in visione della documentazione per farne costatare la regolarità da parte degli uffici competenti, era in atto il Regolamento 20-06-2006, che svolgeva, a tutti gli effetti di legge, la sua vigenza.*

*Il Regolamento 23-02-2010 è successivo e come tale non può incidere retroattivamente su di una materia normata dal precedente Regolamento 20-06-2006, fedelmente ossequiato dal Cittadino Sig. xxxx, cui non può essere negato il finanziamento richiesto, avendo operato sotto la vigenza di un Regolamento, che aveva escluso i finanziamenti ex art. 5 c.5 per i lavori fatti anteriormente alla sua entrata in vigore: 20-06-2006.*

*Si osserva, inoltre, che la domanda del Sig. xxxx è stata regolarmente accettata dagli uffici competenti in data 08-04-2010 prot. n. 9381/VI.9 e che la Giunta Comunale, errando in*

*diritto, ha rigettato la domanda, il 28-09-2010 con delibera n. 160, fondando il rigetto sull'art 5 c.5 del Regolamento 23-02-2010 illegittimo, poiché operante retroattivamente. Appare di tutta evidenza, che il Regolamento approvato con delibera n. 9 del 23-02-2010 ha copiato in via pedissequa, il testo dell'art 5 del Regolamento 20-06-2006, senza porsi il problema, in diritto, della inapplicabilità, ex tunc, della norma, di cui al comma 5 dell'art 5: non è accoglibile che una norma datata 23-02-2010 possa svolgere i suoi effetti su una materia regolata da una precedente regolamentazione in vigore sino alla data del 22-02-2010.*

*La decisione della Giunta del 28-09-2010 delibera n. 160 ha, in diritto, una valenza "tanquam non esset".*

*Confido che si voglia rivedere la decisione adottata, poiché illegittima e contra legem, accogliendo la domanda del Sig. xxxx di finanziamento per l'avvenuta posa in opera dei pannelli solari.*

*Vorrei, infine, evidenziare, che a fronte di una campagna nazionale intesa ad incentivare lo sviluppo di fonti energetiche alternative, in presenza di un cittadino che investe i suoi soldi nei pannelli solari, il Comune di Arese, in base ad una norma, di cui non si comprende la ratio e i cui contenuti sono contro i principi di diritto, stante la sua pretesa retroattività, neghi il contributo previsto.»*

Le conclusioni espone sono state ritenute valide dagli uffici comunali competenti e la richiesta di finanziamento presentata è stata accolta.

### ➤ **Copertura in amianto (eternit)**

Il Comune ha previsto un contributo per favorire l'eliminazione dell'amianto da un tetto per un massimo di € 3.500,00.

Un reale freno ad effettuare l'intervento da parte dei proprietari, è rappresentato dall'elevato costo di rimozione dell'eternit.

Ci siamo occupati ripetutamente di richieste di intervento da parte dei cittadini, che hanno lamentata la presenza di coperture in eternit in case e capannoni vicini, non bonificati.

Responsabile della gestione della problematica in questione è l'Ufficio Ambiente del Comune e, nell'avvicendamento temporale delle cariche, l'Assessore all'Ambiente.

Abbiamo ricevuto il 4-04-2011, per conoscenza, un esposto del 16-03-2011 riferito ad una segnalazione del 26-04-2010, indirizzato all'ASL M1 di Parabiago, competente per zona, sottoscritto da Cittadini abitanti nel condominio di via Montecampione 4 di Arese tra cui la Signora Maria Turconi – (ex Assessore alle politiche sociali del nostro comune e con più di trent'anni di esperienza, come impiegata della pubblica amministrazione nel comune di Arese, quale responsabile dei servizi sociali educativi) che si riporta:

*«OGGETTO: Segnalazione villette con tetto in eternit usurato*

*La presente per segnalare che in data 26-04-2010 ho segnalato al comune di Arese la presenza di almeno tre villette con tetto in eternit nel villaggio identificato come "Arese*

3". Abito in via Montecampione 4, al secondo piano ed il condominio confina con le villette in oggetto: dall'alto sembra presentino evidenti sfaldamenti.

Tali costruzioni sono state identificate sulla planimetria territoriale in Comune, senza tuttavia poter affermare con certezza lo stato effettivo degli edifici in assenza di un controllo.

Da allora mi sono recata all'ufficio Ambiente e/o e presso l'Assessorato competente in data 25-05-2010, 28-05-2010, 09-09-2010, 20-10-2010, 25-10-2010, 11-11-2010, 10-12-2010, 22-12-2010, 10-01-2011, 24-02-2011 (incontro con il Sindaco) e 10-03-2011, ma nonostante ciò quello che è stato ottenuto è una raccomandata (protocollo 1301 del 19-01-2011) inviata agli amministratori condominiali, che sembra individuare nella ASL l'ente competente ad effettuare i controlli. (Allego copia della raccomandata).

L'Amministrazione comunale di Arese eroga contributi economici per favorire il cambio di eternit e vanta su articoli di stampa l'eliminazione dell'amianto per "ospitare energie pulite". Mi chiedo dunque come si spieghi l'assenza di interventi finalizzati ad approfondire le segnalazioni proprio relative a fonti potenzialmente nocive.

Auspico un Vostro intervento atto quantomeno a far verificare lo stato di fatto delle strutture in tale villaggio, così come in altri villaggi che presentano le stesse caratteristiche ed ipotetico stato di usura.

Distinti Saluti,

Maria Turconi

Condomini via Montecampione 4: seguono le firme»

La ASL ha prontamente risposto alla Signora Turconi e per conoscenza al Sindaco di Arese con sua del 5-04-2011, che del pari si riporta:

«Oggetto: Presenza di materiali contenenti amianto – Comparto edilizio denominato "Arese 3" ad Arese

Con riferimento alla segnalazione concernente l'oggetto pervenuta a mezzo email a questo Dipartimento di Prevenzione in data 28-03-2011,

si comunica che lo Scrivente ha provveduto a relazionare in merito all'Autorità Comunale di Arese in data 5-04-2011 con atto prot. 26631 per le determinazioni/verifiche del caso e per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza relativamente agli inconvenienti segnalati.

Copia della presente viene inviata alla Signora Turconi Maria, in rappresentanza degli esponenti.

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.

Dipartimento di Prevenzione Medica, il Direttore Supplente U.O.C. sanità pubblica, Dott.ssa Giuseppina Almasio»

La risposta della ASL ci è stata consegnata dalla Signora Turconi.

L'esame della pratica evidenzia che, a fronte di un problema di salute pubblica, la relativa segnalazione del 26-04-2010 sia stata esaminata a distanza di un anno, verificando la veridicità dell'esposto inoltrato.

Pare lecito ritenere che l'intervento della ASL del 5-04-2011 sia stato risolutivo, affinché la pratica fosse presa in considerazione.

Ci chiediamo come l'ufficio Ambiente competente, abbia inteso gestire la materia; in verità, non è dato rilevare quell'interessamento, che la delicatezza e la problematicità della situazione avrebbe richiesto.

Prendiamo atto che l'Assessore competente dichiara che le lungaggini siano imputabili alle difficoltà incontrate nell'identificazione dell'attuale proprietario, tuttavia un anno si compone di 12 mesi e l'Ufficio Ambiente bene avrebbe fatto ad agire con maggiore determinatezza per incidere fattivamente sul problema.

Avanzando una proposta con spirito propositivo, sarebbe il caso che fosse creato un gruppo di lavoro con specifiche finalità operative, volte ad individuare situazioni di pericolo Eternit sul territorio, ricorrendo ai mezzi messi a disposizione della moderna tecnologia, intervenendo successivamente con immediatezza e senza indugi e lungaggini, non facilmente spiegabili ed accettabili, anche con la più buona volontà.

Questa Difesa Civica non può non apprezzare la costanza della Signora Turconi, di cui conserviamo un ottimo ricordo, come interlocutore nella sua veste di Assessore alle Politiche Sociali.

## ➤ **Sicurezza stradale**

La sicurezza stradale nella sua più ampia accezione di velocità eccessiva, rumori fuori dei limiti dei motorini, mancato rispetto dei passaggi pedonali da parte degli automobilisti, occupazione abusiva dei parcheggi degli invalidi, costituisce da tempo oggetto di esame con il Comandante dei Vigili Urbani, Sig. Mauro Bindelli, sempre disponibile al colloquio ed all'ascolto.

La cittadinanza si dimostra particolarmente attenta alla sicurezza stradale, investendo delle problematiche relative il Difensore Civico, cui chiede interessamento in merito, a sua tutela.

La collaborazione con il Comandante Bindelli e con il Maresciallo Antegiovanni, Comandante dei Carabinieri di Arese si è sempre dimostrata proficua.

Non dubitiamo che la collaborazione continuerà con il nuovo Comandante Maresciallo, Giulio Vindigni.

L'attenzione prestata all'argomento dai cittadini di Arese è attestata dai risultati delle indagini degli scorsi mesi, da cui emerge la richiesta di maggior controlli alla velocità sulle strade, ai livelli di rumorosità dei motorini, al rispetto del codice della strada, in genere, da parte degli automobilisti.

Il commento di fondo è che si possa e si debba fare di più.

È, inoltre, particolarmente sentita una maggiore sicurezza urbana con controlli nelle aree periferiche della città, nei parchi e nelle piazze nelle ore diurne ed in particolare in quelle notturne.

### **A- Velocità eccessiva**

Il progetto "Sicurezza urbana", portato avanti dal Comandante Bindelli, ha consentito di svolgere una attività di prevenzione nelle aree della città, in particolar modo in quelle periferiche con posti di controllo sugli assi più trafficati. Afferma il Comandante Bindelli che "questi controlli hanno indotto i conducenti a comportamenti consoni alla prescrizione del Codice della Strada e, nel

contempo, hanno dato ai cittadini la percezione di un controllo costante ed attento alle condizioni di sicurezza urbana più in generale”.

Non neghiamo che esista un fondo di verità in quello che il Comandante Bindelli dichiara, tuttavia, essendo sempre vero il detto **tot capita tot sententiae**, ascoltando le proteste di numerosi cittadini relativamente alla velocità delle auto in Via Degli Orti e Via Leopardi ed il mancato rispetto del passaggio pedonale antistante l'ingresso del Cimitero, rivolgiamo l'esortazione al comandante Bindelli a perseverare ed insistere nella sua lodevole azione, ritenendo che ancora molto ci sia da fare in merito.

È necessaria una maggiore ed incisiva presenza su tutto il territorio dei Vigili Urbani e dei Carabinieri, che attestino con la loro costante visibilità in loco, la volontà di presidiare la città, così assicurando la cittadinanza.

### **B- Livelli di rumorosità dei motorini**

È un argomento di cui siamo, nostro malgrado, costretti ad occuparci di continuo.

Non è accettabile che il vivere quotidiano venga turbato dal rumore di motorini spinti al massimo dei giri, perdendo, i cittadini nelle ore notturne, il sonno.

L'irritazione ed il fastidio che il rumore provoca, è causa di cattive reazioni da parte di gente esasperata, irritata, per altro, da incivili ed arroganti personaggi, meritevoli di pesanti sanzioni.

Ascoltare le proteste di disarmati cittadini, che chiedono aiuto ed interventi fattivi, crea in chi ascolta il desiderio di punire gli autori, causa del disagio di queste persone indifese, con il sistema delle antiche ordalie barbariche, che siffatti incivili personaggi meriterebbero di subire.

Cittadini indignati e ingiustamente disturbati, chiedono che vengano posti in atto adeguati controlli per reprimere siffatti comportamenti, sensibilizzando i controllori ad agire con severità e determinazione.

### **C- Passaggi pedonali**

L'art 19 del Codice della strada (C.d.S) prevede che l'automobilista, giunto in prossimità del passaggio pedonale, ove sia presente sulla sua destra, ovvero sulla sua sinistra un pedone, che per tale fatto, dimostri la volontà di attraversare la strada, debba arrestare la sua autovettura.

Recita la Corte di Cassazione:

«Il conducente di veicolo che si approssimi ad un passaggio pedonale è tenuto a moderare la velocità in modo da non costituire pericolo, essendo probabile e prevedibile che qualche pedone, facendo assegnamento sul diritto di precedenza, si immetta sul passaggio anche con movimento repentino e irregolare».

In Italia il Pedone deve guardarsi dalle macchine, che lo ignorano e la cronaca, tragica, di tutti i giorni, ci racconta di pedoni, di ogni età, investiti sulle strisce pedonali.

L'Italia è il Paese in cui il misero pedone, che attraversa la strada sul passaggio pedonale ringrazia, inchinandosi, l'automobilista che si è fermato per farlo passare. Dovrebbe essere vero il contrario.

In altri Paesi i conducenti delle auto, in prossimità di un passaggio pedonale ed in presenza di un Pedone, si arrestano per farlo passare.

La strada da percorrere sul cammino della civiltà è ancora lunga ed irta di ostacoli.

Ripetiamo quanto abbiamo già avuto modo di affermare sul punto:

a. I Vigili urbani intervengano per un rispetto della normativa prevista dal C.d.S con la dovuta severità, trattandosi dell'incolumità fisica dei cittadini.

b. Il Comune intervenga a controllare lo stato della segnaletica orizzontale e, ove sia necessario, a provvedere al suo ripristino ed ad installare una segnaletica verticale, che preavvisi in anticipo la presenza del passaggio pedonale.

E' necessaria che sia predisposta un'indagine in materia, sui cui contenuti si chiede di essere relazionati.

#### **D- Occupazione dei posteggi riservati agli invalidi**

L'occupazione di detti spazi è biasimevole.

Il Codice della Strada prevede sanzioni pecuniarie e perdita di punti della patente, a carico dei trasgressori.

Non è accettabile che i posteggi riservati siano occupati, sottraendoli alle persone, cui sono riservati.

Si arrecano loro dei disagi con una inaccettabile trascuratezza mentale, sinonimo di inciviltà e egoismo.

Invitiamo nuovamente il Comandante Bindelli a voler esortare i suoi collaboratori a svolgere una attenta attività di controllo, sanzionando i trasgressori, il cui comportamento non è scusabile.

Abbiamo assicurato gli Interessati che il Comandante Bindelli sarà molto attento nella tutela del loro diritto.

#### **➤ Viabilità cittadina e Trasporti pubblici**

È stato presentato dal Consorzio Autoservizi Lombarde (CAL) un piano di modifica delle linee dei trasporti pubblici in Arese, che ha, per altro, recepito talune istanze di Cittadini, di cui l'Assessore alla Viabilità Sig. Vincenzo Massari ed il Comandante Bindelli si sono fatti interpreti e sostenitori.

A) È stato evidenziato da una petizione di cittadini, di cui portavoce è stata la Sig.ra Turconi:

1- la pericolosità della fermata di linea del trasporto cittadino, collocata di fronte alla Casa di Riposo Gallazzi –Vismara;

2- un problema di divieto di sosta, antistante l'ingresso della casa medesima.

Relativamente al punto 1:

- la fermata, su iniziativa del Comandante Bindelli e d'intesa con gli uffici competenti, è stata soppressa, rimuovendo la pensilina.

**Per quanto attiene il punto 2**, va tenuto presente che la strada in quel tratto si restringe ed essendo percorsa da pullman di linea, la sosta rappresenta un reale pericolo.

La proposta operativa è che per favorire l'ingresso ed il ricovero nella Casa di cura, sarebbe opportuno che fossero predisposti dei parcheggi all'interno della struttura, per consentire una sosta provvisoria delle auto dei parenti per il trasporto dei congiunti.

Il cancello, che è provvisto di citofono, verrebbe aperto su specifica richiesta.

È un suggerimento su cui riflettere, che viene sottoposto all'attenzione della Direzione competente

B) Da tempo è stato sollevato il problema della rumorosità, vibrazioni degli edifici, incolumità delle persone correlato al passaggio dei pullman di linea nel tragitto Via Fratelli Kennedy-Via 25 Aprile-Via degli Orti, con la presenza nell'ultimo tratto della Via degli Orti di una curva limitante la visibilità.

Le lamentele pervenute sono state poste all'attenzione dell'Assessore competente Sig. Vincenzo Massari e del Comandante Bindelli.

In un piano di revisione del trasporto cittadino, nell'ottica di coprire la parte Nord Ovest della città -Via dei Platani - Via Matteotti - (ultimo tratto) Via Marietti - e tenere conto delle istanze dei cittadini, è stato disegnato un nuovo tragitto del pullman del trasporto cittadino, che appare avere soddisfatto entrambe le esigenze.

Si esprime gratitudine per l'ascolto prestato alle istanze della cittadinanza, fidando nell'attuazione del piano predisposto.

Restano da risolvere:

1- il problema della eccessiva velocità con cui le auto percorrono la Via 25 Aprile e la Via degli Orti, che costituisce un reale pericolo.

Si chiedono interventi atti a ridurre la velocità di percorrenza.

2- la rumorosità causata dalle auto che in velocità transitano sui cubetti di porfido collocato agli incroci della Via Valera - Via 25 Aprile e Via degli Orti - Via San Anna -Via 4 Novembre.

Il disagio causato agli abitanti le case vicine, è reale e andrebbe preso in seria considerazione.

Analogamente l'aver collocato il porfido nell'ultimo tratto di strada a senso unico di Via degli Orti, prima dell'incrocio con Via Caduti, non è per nulla condiviso dai residenti locali, che chiedono che sia loro restituito il silenzio e la pace perduta.

Aver utilizzato i cubetti di porfido in strade percorse dalle auto, ivi inclusa la Via Allende nella frazione di Valera, in sostituzione del catrame, che consente un rotolamento silenzioso delle gomme, non pare sia stata una buona idea.

Dovrebbero essere trovate soluzioni idonee, atte a rimuovere il problema rumore.

➤ **T.I.A: Tassa Igiene Ambientale**

A) Si è appreso che la tassa TIA, deliberata dalla GESEM per il 2010 per una abitazione (utenza domestica) di mq 90, abitata da 2 persone è pari in:

Arese	€ 153,81
Nerviano	€ 100,29
Pogliano	€ 100,22
Lainate	€ 92,40

A fronte della reazione negativa della cittadinanza, le giustificazioni fornite sono che in Arese:

- le utenze industriali sono inferiori a quelle domestiche, su cui vengono caricati i maggiori costi;
- viene effettuato un doppio passaggio per la raccolta del secco;
- viene dedicato un servizio di spazzatura manuale ai sagrati e ai posteggi.

Ne conseguirebbe che in Arese la quota variabile applicata alle utenze domestiche abbia una incidenza più che doppia rispetto a quella degli altri comuni, amministrati dalla GESEM.

Pur in presenza delle giustificazioni addotte, poiché la raccolta differenziata in Arese raggiunge livelli ragguardevoli, è stato fatto rilevare che il differenziale esistente con gli altri Comuni non convince per la sua entità.

È stato comunicato che la GESEM starebbe valutando l'ipotesi di modifica dei criteri di attribuzione dei costi e della quota variabile alle utenze domestiche, rispetto a quelle non domestiche (industria e commercio).

La verità è che, in concreto, allo stato, quali che siano le motivazioni addotte, la TIA pagata in Arese dalle utenze domestiche (residenziali) è più alta che negli altri comuni.

Accertato in Arese il caro bollette, delle utenze domestiche, rispetto ai comuni vicini, è auspicabile una diminuzione degli importi pagati.

B) Come noto, la Corte Costituzionale con sua sentenza n. 238 del 24-07-2009 ha dichiarato la illegittimità dell'applicazione dell'IVA al 10% sulla TIA, sancendo l'obbligo della restituzione di quanto indebitamente versato dai cittadini, poiché la TIA ha natura di imposta, avendo le caratteristiche intrinseche e strutturali di un prelievo fiscale.

Le notizie fornite dagli Esperti sono che per ottenere il rimborso bisogna presentare un ricorso all'ufficio Tributi del comune di residenza (nдр GESEM per Arese) ed all'Equitalia-

Gerit e chiedere il rimborso del 10% di IVA indebitamente pagato negli ultimi 10 anni, indicando l'ammontare della cifra che deve essere restituita.

Sono state chieste al Difensore Civico, notizie sulla procedura da seguire per ottenere il rimborso.

Accertato che la materia è in fase di esame presso il Ministero competente, trattandosi di importi che lo Stato deve restituire e che si è in attesa di istruzioni ministeriali, è stato cortesemente chiesto a GESEM di volere fare un punto della situazione con la cittadinanza, per renderla edotta della situazione, allo stato, verificando, nel contempo, la possibilità di procedere direttamente come GESEM, al recupero delle somme indebitamente versate, disponendo la GESEM dei dati e della competenza per essere di ausilio alla Cittadinanza.

## 5. CONCLUSIONI

Nel ringraziare l'uditorio per l'attenzione, si rinnova la richiesta che la Difesa Civica venga posta all'attenzione della Cittadinanza con una idonea azione di comunicazione, illustrando l'Istituto ed i relativi contenuti, affinché il Cittadino possa usufruirne, ove ravveda l'opportunità di un intervento a sua tutela.